

STATUTO DEL  
FONDO PENSIONE PREVIDENZA, SICUREZZA E DIFESA



FONDO  
PENSIONE  
PRE. S.I.D.I.

Previdenza Sicurezza Difesa



# INDICE

## Sommario

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO .....	1
<b>Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti</b> .....	1
<b>Art. 2 - Forma giuridica</b> .....	1
<b>Art. 3 -Scopo</b> .....	1
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO .....	1
<b>Art. 4 - Regime del Fondo</b> .....	1
<b>Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione</b> .....	1
<b>Art. 6 - Scelte di investimento</b> .....	2
<b>Art. 7 - Spese</b> .....	2
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI.....	2
<b>Art. 8 - Contribuzione</b> .....	2
<b>Art. 9 - Determinazione della posizione individuale</b> .....	3
<b>Art. 10 - Prestazioni pensionistiche</b> .....	3
<b>Art. 11 - Erogazione della rendita</b> .....	4
<b>Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale</b> .....	5
<b>Art. 13 - Anticipazioni</b> .....	5
<b>Art. 13bis - Prestazioni accessorie</b> .....	6
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI .....	6
<b>Art. 14 - Organi del Fondo</b> .....	6
<b>Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione</b> .....	6
<b>Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni</b> .....	7
<b>Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni</b> .....	7
<b>Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione</b> .....	8
<b>Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori</b> .....	8
<b>Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni</b> .....	9
<b>Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità</b> .....	10
<b>Art. 22 - Presidente</b> .....	10
<b>Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione</b> .....	11
<b>Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni</b> .....	12
<b>Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità</b> .....	12
<b>Art. 26 - Direttore generale</b> .....	12
<b>Art. 26 bis – Segreteria Generale</b> .....	12
<b>Art. 26 ter – Comitato di Garanzia</b> .....	13
<b>Art. 27 - Funzioni fondamentali</b> .....	13
B) <i>GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE</i> .....	14
<b>Art. 28 - Incarichi di gestione</b> .....	14
<b>Art. 29 - Depositario</b> .....	14
<b>Art. 30 - Conflitti di interesse</b> .....	14
<b>Art. 31 - Gestione amministrativa</b> .....	14
<b>Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio</b> .....	14
<b>Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio</b> .....	15
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....	15
<b>Art. 34 - Modalità di adesione</b> .....	15
<b>Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari</b> .....	15
<b>Art. 36 - Comunicazioni e reclami</b> .....	16
PARTE VI - NORME FINALI .....	16
<b>Art. 37 - Modifica dello Statuto</b> .....	16
<b>Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio</b> .....	16
<b>Art. 39 – Rinvio</b> .....	16

## **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

### **Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti**

1. È costituito il "Fondo Pensione Previdenza, Sicurezza e Difesa", in forma abbreviata "Fondo Pensione PRE.SI.DI", (di seguito denominato "Fondo"), in attuazione dell'accordo quadro, (di seguito denominato "fonte istitutiva") tra l'Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. – APS, (di seguito denominata "Associazione") e le sigle associative/sindacali e a carattere sindacale, (d'ora in avanti per brevità denominate "Sindacati"), UNARMA, Si.Na.M (in precedenza Si.Na.G.), S.I.M G.D.F, S.I.L.M.A., S.ILME, C.O.S.P., C.I.I.S.A., NSP.
2. Il Fondo è di durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'articolo [38](#).
3. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Decreto".
4. Il Fondo è disciplinato dal nascente Statuto nonché dalla normativa di settore.
5. Il Fondo si dota di un regolamento elettorale per la nomina degli organi di gestione.
6. Lo Statuto e i regolamenti, di cui al comma precedente, potranno subire delle variazioni in recepimento di eventuali accordi negoziali che potrebbero intervenire in materia, nonché degli interventi legislativi che comporteranno modifiche normative tra cui l'eventuale versamento del contributo del datore di lavoro e il TFR.
7. Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento al Decreto e, laddove applicabile al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il Fondo ha sede in Roma.
9. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è [info@pec.fondopresidi.it](mailto:info@pec.fondopresidi.it)

### **Art. 2 - Forma giuridica**

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero .....

### **Art. 3 -Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento o per talune altre motivazioni, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro

## **PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

### **Art. 4 - Regime del Fondo**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### **Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione**

1. È destinatario – per adesione esplicita - delle prestazioni del Fondo il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 che percepiscono prestazioni pensionistiche tenendo conto delle peculiarità dei singoli ordinamenti e dei soggetti che potranno aderire secondo la tecnica dei settori affini.
2. Nell'ambito dei destinatari, coloro che risultino già pensionati al momento della richiesta di adesione potranno aderire solo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 11 del decreto legislativo n. 252/05 e dalle relative indicazioni derivanti dalle interpretazioni della COVIP.
3. Attraverso la tecnica dei settori affini è verificata la possibilità dell'estensione della platea degli aderenti ad ulteriori soggetti appartenenti alla categoria dei dipendenti pubblici non contrattualizzati. Per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori di tali settori affini occorre:
  - a. che venga sottoscritta nei rispettivi ambiti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, c. 2 del d.lgs. 124/1993 ovvero dell'art. 3, c. 2 del d.lgs. 252/2005, un'apposita fonte istitutiva che li riguardi;
  - b. che almeno uno dei soggetti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del Fondo Pre.Si.Di. costituisca soggetto firmatario dell'accordo che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari. Tali lavoratori potranno aderire al fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volontà di adesione e le procedure che li riguardano ai sensi dell'articolo 3, c. 2 del d.lgs. 124/93 ovvero dell'art. 3, c. 2 del d.lgs. 252/2005. In tal caso verrà valutata da parte del c.d.a. la possibilità di allargare la rappresentanza di tali lavoratori negli organi del fondo con relativa modifica dello statuto nel rispetto del principio di rappresentanza in ordine alle categorie interessate.

c. Possono altresì aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico degli aderenti iscritti al Fondo, secondo la normativa tributaria vigente.

#### **Art. 6 - Scelte di investimento**

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo life cycle, che prevede il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del/i profilo/i di investimento caratterizzato/i da combinazioni di comparti predefinite. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.
2. È previsto un comparto garantito, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. Per il primo esercizio, a partire dall'avvio del Fondo, è attuata una gestione mono-comparto.

#### **Art. 7 - Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** Le spese da sostenere all'atto dell'adesione, sono caratterizzate da una quota di iscrizione pro-capite di importo fisso a carico dell'aderente da corrispondersi in forma "una tantum"; nel caso in cui il fondo raggiungerà il carattere negoziale, le spese saranno ripartite con il datore di lavoro.
  - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
    - b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;
    - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
  - c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
    - c1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
    - c2) in caso riscatto della posizione individuale;
    - c3) in caso di anticipazione;
    - c4) in caso di modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
    - c5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo/combinazioni predefinite/profilo *life cycle*.
  - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**
  - e) **spese e premi relativi alle prestazioni accessorie**
  - f) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri quali:
    - f.1) una tantum in cifra fissa per l'attivazione;
    - f.2) periodiche in cifra fissa per l'erogazione;
    - f.3) una tantum in cifra fissa per la revoca.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

### **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

#### **Art. 8 - Contribuzione**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore.
2. Il Fondo, secondo le modalità definite dall'organo di amministrazione, è alimentato dalla contribuzione volontaria dell'associato, la cui quota annuale è stabilita in:

- a) per i lavoratori per ogni settore interessato tra quelli compresi dall'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 corrisponde all'1% del reddito annuo lordo percepito nell'anno precedente all'esercizio finanziario di contribuzione.
- b) Per i famigliari dei lavoratori di cui al comma precedente la soglia minima di contribuzione è fissata in € 25,00 mensili e suoi multipli.
3. Il Fondo può ricevere, previa definizione da parte delle fonti istitutive, anche la contribuzione da parte dell'Ente/Amministratore datore di lavoro.
4. Il Fondo può ricevere altre tipologie di contribuzioni, previa definizione da parte delle fonti istitutive, secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti ed in particolare contribuzioni c.d. contrattuali anche attraverso, a titolo d'esempio, i proventi di cui all'Art. 208 del codice della strada.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico
6. Il versamento del solo contributo a carico del lavoratore (c.d. caso di fondo collettivo non negoziale) o del solo contributo c.d. contrattuale non determina alcuna opzione dal TFS al TFR ove la normativa vigente prevedrà, analogamente a quanto già previsto per i fondi Espero e Sirio-Perseo, la disciplina di opzione analoga a quella del DPCM del 29.7.99.
7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **Art. 9 - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

#### **Art. 10 - Prestazioni pensionistiche**

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:
- a. pensione complementare di vecchiaia:
- Il lavoratore aderente matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, può richiedere la stessa a condizione che il medesimo abbia maturato almeno tre anni di partecipazione contributiva al Fondo, computando detto periodo anche successivamente al raggiungimento del limite di età. Il citato requisito trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, in questi casi computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.

b. pensione complementare di anzianità, pensione anticipata:

Il lavoratore aderente matura il diritto alla pensione complementare di anzianità al raggiungimento dei requisiti minimi stabiliti dal regime di appartenenza, può richiedere la stessa a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione contributiva al Fondo anche successivamente alla cessazione. Il citato requisito trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, in questi casi computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.

c. pensione complementare per riforma, a causa di premorienza o di permanente inabilità al lavoro:

Il Fondo prevede apposite prestazioni pensionistiche al verificarsi di casi di premorienza o di permanente inabilità al lavoro tenendo conto della normativa vigente.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento viene fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

## **Art. 11 - Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

### **Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto, la posizione individuale maturata nella misura del 60 per cento o dell'80 per cento o del 100%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### **Art. 13 - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 60 giorni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

#### **Art. 13bis - Prestazioni accessorie**

1. Il Fondo può prevedere inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

##### **Art. 14 - Organi del Fondo**

1. Sono organi del Fondo:
  - a) l'Assemblea dei Delegati;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Sindaci.
  - e) la Segreteria Generale

##### **Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione**

1. L'Assemblea è formata da 64 componenti (di seguito "Delegati), eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto. I Delegati saranno ripartiti per un numero di 8 delegati rappresentanti dei lavoratori per ogni singola Forza Armata e/o Corpo militarmente organizzato, Corpi di Polizia ad ordinamento civile e Comparto Soccorso Pubblico, oltre ai settori interessati tra quelli compresi dall'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, la cui composizione può essere aumentata proporzionalmente in relazione all'adesione associativa dei lavoratori dei comparti/settori individuati dalla stessa norma;
2. I Delegati restano in carica 6 anni e sono rieleggibili.
3. Il delegato eletto da una lista predisposta dal sindacato decade automaticamente dall'incarico nel caso in cui interrompa/termini per qualunque motivazione l'appartenenza al sindacato di riferimento;
4. Il delegato che termina l'appartenenza al fondo decade contestualmente dall'incarico.
5. L'elezione dei cennati rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base di liste presentate dai sindacati delle categorie rappresentate che abbiano sottoscritto/ratificato l'accordo quadro o in adesione al Fondo in seconda istanza, comunque secondo le formalità e modalità stabilite nel regolamento elettorale. predisposto nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.
6. In caso di contribuzione da parte del datore di lavoro, la predetta Assemblea è costituita sulla base di quanto previsto dalla contrattazione, nel rispetto del criterio della partecipazione paritetica.
7. Nell'attuarsi le condizioni del precedente comma l'Assemblea è costituita da 64 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, per metà designati dalle Amministrazioni su proposta dei competenti comparti di settore con le modalità stabilite dall'accordo istitutivo e per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.



8. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

#### **Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) approva il bilancio ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposti in conformità alle norme del presente statuto ed alle disposizioni della COVIP;
  - b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo articolo [18](#);
  - c) elegge i componenti del Collegio sindacale, secondo quanto previsto dal successivo articolo [24](#);
  - d) esercita azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;
  - e) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché quelli del Collegio sindacale;
  - f) delibera, su proposta dell'Organo di Controllo, l'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni nonché sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti e sulla relativa revoca dell'incarico per giusta causa;
  - g) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
  - a) modifica lo statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo [20](#);
  - b) delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo articolo [38](#).

#### **Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea è convocata a cura della Segreteria Generale su delibera del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo di apposita interfaccia telematica almeno 15 giorni prima. Della data fissata per la riunione
2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere indetta – sempre a cura della Segreteria Generale - con non meno di 7 giorni di anticipo dalla data fissata per la riunione.
3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno; entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati oppure 3 componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
5. Ogni Componente ha diritto a un voto in Assemblea.
6. Ciascun Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Delegato della stessa rappresentanza dei dipendenti cui appartiene ovvero di tipo datoriale qualora il fondo raggiunga il carattere negoziale.
7. La delega di rappresentanza deve essere conferita tramite interfaccia telematica ed in essa conservata.
8. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e può essere conferita soltanto per singola Assemblea, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti.
9. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e non può essere conferita a componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale.
10. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.
11. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art.16, comma 3, lettera a) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
13. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera b) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.
14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

15. Le funzioni di segretario sono sempre svolte dal Segretario Generale o – in caso di impedimento da uno dei sottosegretari - ed eventualmente da due scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea congiuntamente al Segretario Generale constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.
16. Le deliberazioni in seduta ordinaria di cui all'art. 16, comma 2 devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
17. Le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all'art.16, comma 3 devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

#### **Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Nella fase transitoria il primo Consiglio di Amministrazione è costituito da almeno 5 componenti designati dalle parti firmatarie nell'atto costitutivo in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge. I componenti dovranno essere sempre in numero dispari.
2. I componenti del primo consiglio rimarranno in carica fino alla nomina dei componenti da parte della prima Assemblea dei delegati, successivamente al raggiungimento della base associativa minima di 10.000 lavoratori iscritti.
3. A regime il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto dei criteri di elettività e rappresentatività. Il Consiglio è costituito da almeno un rappresentante dei lavoratori per ogni settore interessato tra quelli compresi dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, e può essere aumentata in relazione all'adesione dei lavoratori dei comparti/settori individuati dalla stessa norma.
4. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea, eletti dai lavoratori associati ovvero – nel caso di contribuzione da parte del datore di lavoro - designati in rappresentanza delle Amministrazioni.
6. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
7. Il Consigliere eletto tra i membri dell'assemblea dei delegati decade automaticamente dall'incarico nel caso in cui interrompa/termini per qualunque motivazione l'appartenenza al sindacato di riferimento;
8. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
9. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
10. Gli Amministratori durano in carica per massimo quattro esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
11. Qualora il fondo dovesse raggiungere il carattere di negozialità ai componenti facenti parte del Consiglio d'amministrazione transitorio si aggiungeranno i membri nominati dalle amministrazioni. La carica di Presidente deve in tal caso essere rimessa ai voti del Consiglio d'amministrazione così composto. La durata in carica dell'organo rimane fissata alla scadenza alla quale si sarebbe concluso il mandato qualora il fondo non avesse raggiunto il carattere negoziale.

#### **Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. Qualora nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione vengano dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, la Segreteria Generale procederà a convocare, nei tempi previsti nel precedente art. 17, la parte dell'Assemblea dei delegati che ha eletto il o i componenti cessati. L'Assemblea procederà all'elezione del o dei componenti subentranti con le stesse modalità di cui all'art. 18. In ogni caso il mandato dei subentranti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte della Segreteria Generale. Il Collegio dei Sindaci può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni**

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) Redige ed approva – avvalendosi della Segreteria Generale – il regolamento elettorale di cui all'art.1 comma 5 del presente Statuto;
- b) Definisce e decide le spese che il fondo dovrà sostenere per il raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art.4 del presente statuto utilizzando esclusivamente le risorse iscritte a bilancio;
- c) Stabilisce gli importi relativi alle spese associative al Fondo previste dall'articolo 7 di cui al presente Statuto;
- d) elegge, con il voto favorevole dei 3/5 dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art.22. Nomina, altresì, con le medesime modalità il Segretario Generale al termine del suo mandato quinquennale. Nomina fino a due Sottosegretari tra quelli proposti dal Segretario Generale.
- e) sceglie, con il voto favorevole dei 3/5 dei componenti, i soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse del Fondo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito nei successivi artt. 27 e 28 e definisce i contenuti delle convenzioni;
- f) riceve il bilancio annuale del Fondo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- g) definisce e decide con la maggioranza dei 3/5 dei componenti il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- h) definisce avvalendosi della Segreteria Generale, e decide con la maggioranza dei 3/5 dei componenti le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
- i) definisce, avvalendosi della Segreteria Generale, e decide con la maggioranza dei 3/5 dei componenti, la politica di remunerazione.
- j) definisce, avvalendosi della Segreteria Generale, e decide con la maggioranza dei 3/5 dei componenti la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- k) definisce, avvalendosi della Segreteria Generale, e decide con la maggioranza dei 3/5 dei componenti la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- l) definisce, avvalendosi della Segreteria Generale, e decide con la maggioranza dei 3/5 dei componenti, i piani d'emergenza;
- m) effettua, avvalendosi della Segreteria Generale, la valutazione interna del rischio;
- n) definisce e decide con la maggioranza dei 3/5 dei componenti la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- o) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- p) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- q) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- r) definisce, avvalendosi della Segreteria Generale, il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- s) definisce, avvalendosi della Segreteria Generale, il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- t) si avvale della Segreteria Generale in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa e, in materia di rapporti con gli iscritti, in conformità alle disposizioni fornite dalla COVIP;
- u) decide, con il voto favorevole dei 3/5 dei componenti, in ordine a questioni inerenti all'adesione al Fondo nell'ipotesi di cui al precedente art. 5, punto 3;
- v) Nei casi indicati al precedente comma u) l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono nell'accordo la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.
- w) effettua la verifica documentale dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità

- e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione dall'atto dell'insediamento e all'atto di ogni sostituzione dei suoi componenti;
- x) nomina la commissione di selezione a cui affida il compito di selezionare il Direttore generale. A tal fine la commissione è composta di diritto anche dal Segretario Generale;
  - y) nomina il Direttore Generale tenendo principalmente conto della decisione della commissione di selezione, accertando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'assenza di cause di incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
  - z) svolge attività di proposta, con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti, riguardo alle modifiche dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di adeguare la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della COVIP;
  - aa) predisporre ed invia alla Segreteria Generale, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
  - bb) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto;
  - cc) attribuisce incarichi a singoli Consiglieri, a gruppi di Consiglieri o alla Segreteria Generale per la disamina e l'approfondimento di particolari argomenti o vicende del Fondo;

### **Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Le convocazioni sono effettuate dalla Segreteria Generale a seguito di richiesta ricevuta dal Presidente:
  - a) Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo di apposita interfaccia informatica a cura della Segreteria Generale almeno quindici giorni prima della data della riunione.
  - b) In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo di apposita interfaccia contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno due suoi componenti. La partecipazione alle riunioni del Consiglio è di norma effettuata a distanza mediante sistemi di co-working ovvero collegamenti in tele-conferenza ed in video-conferenza, la sede formale della riunione è quella ove risulta collegato il Presidente. Il Presidente accerta - dandone atto a verbale - l'identità dei Consiglieri qualora la riunione dovesse avvenire in tele o video-conferenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità al Presidente è attribuito un doppio voto.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano in carica. Il Segretario Generale o, in caso di delega, assenza o impedimento, un sottosegretario è sempre il Segretario delle riunioni. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
8. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
9. Fino all'operatività del Fondo - fatte salve le documentate spese per viaggio, vitto e alloggio - svolgono l'incarico a titolo gratuito.

### **Art. 22 - Presidente**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il fondo dovesse raggiungere il carattere negoziale, rispettivamente e a turno, sono eletti tra i propri componenti rappresentanti l'Amministrazione e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo: sovrintende al funzionamento del Fondo; avvalendosi della Segreteria Generale indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale; avvalendosi della Segreteria Generale convoca e presiede le sedute dell'Assemblea; avvalendosi della Segreteria Generale convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi salvo diverse deleghe del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Segreteria Generale se lo ritiene; tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza avvalendosi della Segreteria Generale; trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate avvalendosi della Segreteria Generale se lo ritiene.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
5. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica come gli altri componenti il Consiglio e devono essere in possesso dei requisiti di professionalità.
6. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni successivi alla loro sostituzione.

### **Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

1. Nella fase transitoria di funzionamento del Fondo il Collegio dei Sindaci è costituito da almeno un rappresentante titolare ed uno supplente per ogni singola Forza Armata e/o Corpo militarmente organizzato, Corpi di Polizia ad ordinamento civile e Comparto Soccorso Pubblico, rappresentato, oltre ai settori interessati tra quelli compresi dall'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, la cui composizione può essere aumentata proporzionalmente in relazione all'adesione associativa dei lavoratori dei comparti/settori individuati dalla stessa norma. Questi sono nominati in sede di costituzione.
2. I componenti del primo collegio rimarranno in carica fino alla nomina dei componenti da parte della prima Assemblea dei delegati, successivamente al raggiungimento della base associativa minima di 10.000 lavoratori iscritti.
3. Il collegio è costituito in attuazione del principio di pariteticità. I delegati rappresentanti dei lavoratori provvederanno disgiuntamente, in seno all'Assemblea, all'elezione dei rispettivi Sindaci effettivi e supplenti dell'organo di revisione.
4. L'elezione del Collegio avviene sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea, eletti dai lavoratori associati ovvero – nel caso di contribuzione da parte del datore di lavoro - designati in rappresentanza delle Amministrazioni.
5. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Sindaci della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
6. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
7. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di delegato, consigliere e Direttore e Segretario Generale.
8. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
9. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
10. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
11. Il Sindaco decade automaticamente dall'incarico nel caso in cui interrompa/termini per qualunque motivazione l'appartenenza al sindacato di riferimento; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.
12. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
13. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
14. Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
15. Qualora il fondo dovesse raggiungere il carattere di negozialità ai componenti facenti parte del collegio transitorio si aggiungeranno i membri nominati dalle amministrazioni. La carica di Presidente dovrà in tal caso essere rimessa ai voti del Collegio così composto. La durata in carica dell'organo rimane fissata alla scadenza alla quale si sarebbe concluso il mandato qualora il fondo non avesse raggiunto il carattere negoziale.

## **Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

## **Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno 2 volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte dalla Segreteria Generale mediante applicativo informatico dedicato.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. Fino all'operatività del Fondo - fatte salve le documentate spese per viaggio, vitto e alloggio - svolgono l'incarico a titolo gratuito.

## **Art. 26 - Direttore generale**

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito della proposta favorevole da parte di un'apposita commissione composta da tre esperti del settore. La commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, è incaricata di presiedere ad una selezione pubblica indetta dalla Segreteria Generale del Fondo.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso la Segreteria Generale da cui è supportato, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

## **Art. 26 bis – Segreteria Generale**

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale con funzioni direttive. Collaborano con il Segretario Generale due sottosegretari da egli proposti nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione a cui egli partecipa. Il Segretario Generale viene per primo designato – in sede di costituzione del Fondo – dai soci

Fondatori. Egli sovrintende alle funzioni di designazione, elezione, nomina degli organi statutari e degli incaricati facenti funzioni fondamentali.

2. Il Segretario Generale, nel rispetto delle funzioni del Direttore Generale, in particolare:
  - a) Elabora piani e strategie per lo sviluppo e l'ampliamento della base associativa definendo le attività più opportune per la miglior diffusione degli obiettivi e dei programmi del fondo in vista dello sviluppo e dell'ampliamento della base degli aderenti;
  - b) Supporta nell'elaborazione dei piani formativi e informativi rivolti alla platea dei potenziali aderenti;
  - c) Promuove ed organizza le attività di promozione del Fondo sul territorio;
  - d) Svolge attività e funzioni di relazioni esterne con circuiti e bacini anche complementari di soggetti interessati alle attività del Fondo;
  - e) Cura ed approfondisce rapporti con le amministrazioni datoriali per il più ampio sviluppo delle attività del Fondo;
  - f) Collabora con la direzione generale del Fondo e segue la sua organizzazione funzionale;
  - g) fornisce supporto amministrativo alle attività svolte dagli organi del Fondo;
  - h) cura le relazioni esterne del Fondo;
  - i) collabora con il Direttore Generale per la definizione dell'organizzazione funzionale e amministrativa del Fondo;
  - j) supporta il Consiglio di amministrazione
  - k) supporta il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore Generale nella definizione del piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - l) supporta il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore Generale nella definizione del sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
  - m) è un componente, con diritto di voto, della Commissione di selezione del Direttore Generale del Fondo;
  - n) dirime i conflitti di attribuzione tra gli organi di gestione, i sindacati, le strutture organizzative ed i soci del Fondo;
  - o) convoca secondo le modalità di cui al presente Statuto gli organi statutari;
  - p) partecipa alle riunioni degli organi statutari in veste di Segretario senza diritto di voto, redigendo i relativi verbali ovvero incaricando di volta in volta i relativi sottosegretari;
  - q) esprime pareri anche avvalendosi del Comitato di Garanzia, sulle proposte di deliberazione ove richiesto dagli organi del Fondo;
3. Il Segretario Generale e i Sottosegretari permangono in carica 5 (cinque) anni a prescindere dal fatto che il fondo concluderà il regime transitorio. Sono rieleggibili su decisione del Consiglio d'Amministrazione. I Sottosegretari decadono congiuntamente con la scadenza del mandato del Segretario Generale;
4. Il Segretario Generale ed i Sottosegretari, fatte salve le documentate spese per viaggio, vitto e alloggio – svolgono l'incarico a titolo gratuito fino all'operatività del Fondo. Successivamente, il compenso è approvato dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza a quanto stabilito dal Decreto, dalla normativa vigente e previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 26 ter – Comitato di Garanzia**

1. Il Comitato di Garanzia è un ufficio costituito all'interno della Segreteria Generale.
2. Il Comitato di Garanzia è composto in forma collegiale di diritto dai Segretari Generali di ogni sindacato del Fondo di Previdenza complementare o da un membro designato dagli stessi;
3. Il Comitato di Garanzia assolve la funzione di controllo e garanzia su tutti gli organismi statutari.
4. I componenti del Comitato di Garanzia, fatte salve le documentate spese per viaggio, vitto e alloggio – svolgono l'incarico a titolo gratuito.

#### **Art. 27 - Funzioni fondamentali**

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qual volta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione ed alla Segreteria Generale.

## **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **Art. 28 - Incarichi di gestione**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

### **Art. 29 - Depositario**

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

### **Art. 30 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 31 - Gestione amministrativa**

1. Il Fondo cura, anche mediante la Segreteria Generale, la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
  - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

### **Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo, avvalendosi della Segreteria Generale, cura la tenuta delle scritture



e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

#### **Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati – ovvero dei soci, fintanto che il fondo opererà in regime transitorio - il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e – fatta eccezione per il periodo in cui il fondo non ha ottenuto il riconoscimento giuridico - dalla relazione di revisione legale

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

## **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **Art. 34 - Modalità di adesione**

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o – qualora il fondo dovesse raggiungere il carattere negoziale - per il tramite del proprio datore di lavoro, che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, si impegna ovvero impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa – nella medesima eventualità - contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta attraverso il portale dei pagamenti Noi.PA., il CNA, nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito *web*, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante sito *web*, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di futura adesione mediante conferimento tacito del TFR, e - nel caso il fondo raggiungesse il carattere negoziale - di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. In caso di sospensione del rapporto di servizio con fruizione anche parziale della retribuzione, permarrà la condizione di associato potendo essere sospese le contribuzioni al Fondo.

9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di contribuzioni per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

#### **Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art. 36 - Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

## **PARTE VI - NORME FINALI**

#### **Art. 37 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati – ovvero dei soci, fintanto che il fondo opererà in regime transitorio - alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

#### **Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo. Medesima prerogativa è attribuita al Segretario Generale.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 39 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente